

28.08.2025

Perché le indicazioni geografiche sono importanti per la Svizzera?

1. Che cosa sono le indicazioni geografiche?

Un'indicazione geografica (IG)¹ è un nome, costituito da una parola singola o composta, che designa un prodotto che ha un'origine geografica specifica e che le cui qualità o caratteristiche e/o la sua reputazione sono dovute alla sua origine geografica.

Le denominazioni d'origine² sono una sottocategoria delle IG. Il concetto di denominazione d'origine è stato creato prima dell'indicazione geografica e continua a essere utilizzato in particolare perché sussiste un legame più stretto con l'origine geografica e gode di un riconoscimento speciale sul mercato.

Generalmente, un'IG consiste nel nome geografico del luogo di origine di un prodotto e appartiene al dominio pubblico. Un'IG può anche essere una denominazione tradizionale che, pur non essendo un nome di luogo, richiama un'origine geografica nella mente del pubblico. Queste denominazioni sono tradizionalmente utilizzate dai produttori del luogo designato che aderiscono a certi metodi di produzione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche.

Le IG sono uno strumento giuridico appartenente alla famiglia dei diritti di proprietà intellettuale (diritti di PI). L'obiettivo è garantire che il nome venga utilizzato solo in relazione a prodotti che rispettano determinati processi produttivi. La protezione delle IG è quindi sia nell'interesse privato dei produttori di una regione sia nell'interesse pubblico di evitare frodi ai consumatori.

Secondo la legge svizzera, un'IG riconosciuta è un diritto di PI:

- è definito da uno specifico titolo di protezione, accompagnato da meccanismi di controllo supervisionati dalle autorità pubbliche;
- non ha un proprietario formale;
- i suoi beneficiari sono definiti come collettività;
- è protetto per un periodo di tempo illimitato, senza necessità di rinnovo;
- prevede regole di utilizzo convalidate dalle autorità pubbliche, tenendo conto degli interessi di tutte le parti coinvolte e delle aspettative del pubblico.

¹ Le IG sono disciplinate nell'articolo 22 paragrafo 1 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'Organizzazione mondiale del commercio.

² Le denominazioni d'origine sono disciplinate nell'articolo 2 paragrafo 2 dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

2. L'IG come diritto collettivo

In linea di principio, un'IG protetta fornisce il diritto di utilizzare un nome, e non il diritto di proprietà su tale nome, in relazione a un prodotto specifico e a un'area geografica definita. Pertanto, contrariamente ai brevetti o ai marchi, le IG non possono essere vendute, trasferite o concesse in licenza come diritti di PI.

Un'IG protetta è un diritto collettivo legato al rispetto di criteri relativi ai metodi di produzione e alla qualità del prodotto finale. L'oggetto della protezione è la combinazione del nome, dell'area geografica delimitata e dello standard del prodotto definito da requisiti specifici (produzione e qualità finale).

A differenza di altri diritti di PI, le IG non funzionano solo come titoli individuali di protezione: fungono anche da marchio di qualità orizzontale (basato su tradizione, cultura e origine), riconoscibile su una varietà di prodotti IG nazionali ed esteri grazie a designazioni quali «indicazione geografica protetta», «appellation d'origine protégée» o acronimi come «DOC», «DOP» o «IGP» e ai relativi simboli ufficiali e loghi privati. Il fatto che tutte le IG appartengano a una stessa grande famiglia giustifica la promozione collettiva del concetto di IG nei confronti dei consumatori.

3. Quali sono i benefici delle IG e perché devono essere protette in modo efficace?

Una protezione efficace delle IG promuove:

- una concorrenza leale tra i produttori di uno stesso prodotto di IG, così come con i produttori di prodotti senza IG, grazie a controlli interni ed esterni;
- informazioni affidabili e accurate per i consumatori sull'origine geografica e sulla qualità dei prodotti, che consentano loro di scegliere di conseguenza;
- un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i diversi livelli della filiera delle IG (produttori di materie prime, trasformatori, commercianti);
- la conservazione del patrimonio culturale e la sostenibilità ambientale e sociale;
- sviluppo locale di attività legate alla reputazione delle IG, in particolare le attività turistiche.

Tutti questi vantaggi possono essere fruibili se sussiste un vasto sostegno da parte di tutte le parti interessate che lavorano nella filiera delle IG e un quadro giuridico e istituzionale funzionale. La definizione dei requisiti legati all'uso delle IG (disciplinari di prodotto) è fondamentale per ottenere effetti in termini di successo di mercato, redistribuzione del valore aggiunto, impatto ambientale (paesaggio, biodiversità, ecc.) e sviluppo socio-economico.

Lo spirito delle IG

prodotte a livello locale, vendute a livello globale
specialità – non solo beni di consumo
racchiudono un'identità culturale – godetevi la diversità dell'autenticità
No alle truffe – affidatevi al vostro marchio!
Tutti i diritti di PI sono uguali!

4. Visione e impegno della Svizzera per la protezione internazionale delle IG

- Le IG dovrebbero essere riconosciute a livello internazionale come una categoria distinta e un diritto di PI a tutti gli effetti. Le IG e i marchi sono fundamentalmente diversi per natura e funzione; pertanto, le IG non possono essere adeguatamente definite e protette come i marchi.
- Come per gli altri diritti di PI, non c'è motivo di distinguere diversi livelli di protezione a seconda del tipo di prodotto, come avviene tuttora nell'Accordo TRIPS dell'OMC (protezione più elevata solo per le IG di vini e alcolici) e in alcune leggi nazionali che replicano questo approccio.
- Poiché un'IG si basa sulla tradizione e sull'uso collettivo, esiste anche prima di essere ufficialmente riconosciuta o registrata. Pertanto, tutte le IG dovrebbero beneficiare di una protezione, almeno come indicazioni di provenienza, già prima di essere riconosciute o registrate come IG. Tuttavia, il riconoscimento o la registrazione di un'IG in quanto tale è il modo migliore per ottenere una protezione esecutiva dell'IG, certezza del diritto, una base per un'organizzazione collettiva della filiera e la possibilità di estendere la protezione all'estero.
- Il diritto nazionale e internazionale dovrebbero garantire un livello di protezione elevato ed efficiente per tutte le IG. Oltre all'articolo 23 dell'Accordo TRIPS, il nuovo riferimento è costituito dallo standard di protezione stabilito nell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona (2015).
- La Svizzera si impegna per una migliore protezione internazionale delle IG negli organismi multilaterali competenti (OMPI, OMC), nella rete di libero scambio (accordi di libero scambio dell'AELS) e nelle relazioni bilaterali (accordi bilaterali sulle IG, progetti di cooperazione internazionale), che consentono di ottenere una protezione diretta reciproca di una lista di denominazioni.
- In particolare, la Svizzera sostiene lo sviluppo del Sistema di Lisbona (elevato standard di protezione per tutte le IG e registro internazionale delle IG protette) attraverso l'estensione del numero di membri e la sostenibilità della sua gestione da parte dell'OMPI.
- Per le IG, come per gli altri diritti di PI, la responsabilità primaria dell'attuazione spetta a chi ha diritto all'uso dell'IG. Pertanto, la Svizzera si impegna a migliorare il quadro giuridico internazionale per garantire un processo di registrazione semplice ed equo, nonché mezzi di attuazione efficaci per i beneficiari delle IG.
- Le IG e i marchi non sono in conflitto tra di loro, ma si completano vicendevolmente. Un'IG protegge un bene comune in maniera collettiva, mentre le singole aziende continuano a competere usando i loro marchi. La Svizzera si impegna a favore di un'armoniosa coesistenza tra le IG e i marchi, inclusi i marchi che precedono il riconoscimento o la registrazione di un'IG.
- La Svizzera sostiene altresì il sistema di protezione delle IG su Internet nella stessa misura in cui protegge i marchi.
- È fondamentale che le organizzazioni dei beneficiari delle IG dispongano di una base legale e di risorse che permettano loro di adempiere il loro compito di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda i controlli, la promozione e l'innovazione.
- La nozione di sostenibilità è intrinseca al concetto di IG. Infatti, è nell'interesse di coloro che operano nell'area geografica definita garantire il mantenimento degli aspetti economici, sociali e ambientali della produzione in quell'area. La Svizzera partecipa attivamente

agli attuali sviluppi e dibattiti volti a chiarire e sviluppare la dimensione della sostenibilità delle IG.

- Nell'ambito del commercio internazionale, la Svizzera è favorevole alla promozione del commercio di prodotti con IG, ossia di prodotti non sostituibili, con un elevato valore aggiunto e che contribuiscono al benessere dei consumatori grazie alla loro alta qualità e autenticità culturale.
- Insieme all'organizzazione internazionale dei produttori di IG oriGIn, la Svizzera è favorevole a una maggiore armonizzazione giuridica e operativa del concetto di IG, sia a livello nazionale che internazionale. Questa armonizzazione dovrebbe riguardare in particolare la definizione, lo standard di protezione e la procedura di riconoscimento e registrazione per tutti i tipi di prodotti.
- Nel contesto della cooperazione internazionale, la domanda dei Paesi partner per lo sviluppo delle IG è molto forte a tutti i livelli: politica, amministrazione e catene di valore dei prodotti e accesso al mercato. La Svizzera incoraggia la condivisione di esperienze tra Svizzera, Europa e Paesi in via di sviluppo, in modo che le autorità pubbliche e i produttori dei Paesi partner possano decidere il modo migliore per definire le proprie IG al fine di raggiungere i propri obiettivi. Le misure di sostenibilità sono incluse nella pianificazione e nell'attuazione dei progetti di cooperazione internazionale.